

Decreto ministeriale 17 gennaio 1981

Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste

(GU n.51 del 20 febbraio 1981)

Il Ministro dei trasporti

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1979¹ che disciplina il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980² che modifica in parte il decreto ministeriale 21 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di adottare quale misura di sostegno dell'attività del porto di Trieste un provvedimento di liberalizzazione dell'autotrasporto di merci in transito attraverso il porto medesimo, come da tempo auspicato dalle autorità locali;

Sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi rappresentate in seno al comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori stessi;

Decreta

Art.1. Campo di applicazione del decreto

Sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i valichi di frontiera del Brennero, di Coccau (Tarvisio), di Gorizia (Casa Rossa) e di Ferneti provenienti o diretti all'imbarco del porto di Trieste.

³Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati (intero veicolo o solo semirimorchio) nel porto di Trieste ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti sbarcati nel porto di Trieste (intero veicolo o solo semirimorchio) e destinati a raggiungere un paese estero attraverso i valichi indicati nel primo comma del presente articolo.

⁴Il regime di liberalizzazione non si estende all'ingresso in Italia dei soli trattori stranieri per il traino di semirimorchi pervenuti nel porto di Trieste.

Art.2. Accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione

L'ammissibilità al transito liberalizzato è accertata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attraverso appositi reparti speciali dei corrispondenti uffici provinciali M.C.T.C. da istituire nei punti di frontiera di Gorizia, di Ferneti, che rilasciano permessi di solo ingresso in Italia per l'imbarco a Trieste⁵ e nel porto di Trieste oppure, nelle more della costituzione dei reparti speciali, attraverso funzionari all'uopo incaricati.

Riconosciuta l'ammissibilità al transito liberalizzato, l'ingresso nel territorio italiano sarà autorizzato col rilascio di un permesso sul quale dovrà essere registrato il ricevimento del veicolo per l'imbarco nel porto di Trieste ovvero lo sbarco dallo stesso porto per il successivo transito nel territorio italiano.

⁶In ogni caso, quando per l'autotrasporto in arrivo via mare nel porto di Trieste è accertata l'ammissione al transito liberalizzato di cui all'art.1, da effettuarsi attraverso i valichi di frontiera di Brennero o Tarvisio, è rilasciato un permesso, di validità temporale strettamente necessaria, utilizzabile per l'andata e il ritorno con itinerario predeterminato in territorio italiano, solo che il vettore interessato non richieda l'ammissione al transito con rilascio di permesso di sola andata, che dovrà comunque essere restituito dopo l'esecuzione del transito all'ufficio che lo ha rilasciato. Qualora i tragitti di transito in territorio italiano debbano svolgersi dai citati valichi di Brennero o Tarvisio con direttrice nord-sud per l'imbarco nel porto di Trieste, prima dell'ingresso in territorio italiano dovrà essere comunque ottenuto l'accertamento dell'ammissione al transito liberalizzato con richiesta presentata al funzionario incaricato presso il porto di Trieste, che rilascerà il relativo permesso.

⁷Il permesso di transito liberalizzato rilasciato nel luogo di ingresso nel territorio nazionale, sarà ritirato dal personale dislocato nel luogo di uscita, in particolare presso il porto di Trieste per i permessi rilasciati con validità per l'andata e il ritorno, che avrà cura di accertare che il trasporto in transito abbia avuto svolgimento nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite col presente decreto.

Art.3. Centro di coordinamento del controllo

Le modalità per lo svolgimento del servizio di accertamento e controllo del transito liberalizzato sono stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

¹ DM 21 settembre 1979 "Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale" (GU n.267 del 28.09.1979).

² DM 1° aprile 1980 "Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1979 relativo alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale" (GU n.128 del 12.05.1980).

³ Testo abrogato dal DM 20 dicembre 1984, che agli artt.1 e 2 fornisce però ulteriori indicazioni.

⁴ Testo abrogato dal DM 20 dicembre 1984, che agli artt.1 e 2 fornisce però ulteriori indicazioni.

⁵ Testo modificato dal DM 4 maggio 2001 (GU n.111 del 15 maggio 2001).

⁶ Comma introdotto dal DM 4 maggio 2001 (GU n.111 del 15 maggio 2001).

⁷ Comma così modificato dal DM 4 maggio 2001 (GU n.111 del 15 maggio 2001).

Presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Trieste è istituito un centro di coordinamento delle funzioni di controllo del trasporto internazionale di merci e viaggiatori svolti nei punti di frontiera *di cui all'art.2, comma 1*⁸.

La direzione del centro di coordinamento è affidata *al direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Trieste (già ufficio provinciale della dirizionale generale M.C.T.C.)*⁹ che sovrintende all'attività dei reparti speciali di cui all'art.2 ovvero dei funzionari incaricati.

Art.4. Sanzioni amministrative

In caso di irregolarità comunque commesse nell'esecuzione dei trasporti internazionali in regime di transito liberalizzato, e senza pregiudizio per l'eventuale azione penale se i fatti rivestono gli estremi del reato, possono essere adottate a carico delle imprese di trasporto le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) diffida da parte dell'ufficio che accerta l'irregolarità;
- 2) sospensione a tempo determinato, da un mese a un anno, della possibilità di accedere nel territorio nazionale in regime di transito liberalizzato.

La sospensione può essere erogata solo a seguito della diffida di cui al n.1) ed è adottata con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Art.5. Entrata in vigore del regime di liberalizzazione del transito

La liberalizzazione del transito prevista dal presente decreto viene attuata per un periodo sperimentale di un anno.¹⁰

Il regime di liberalizzazione di cui al presente decreto può essere revocato in ogni tempo ove si dimostri in contrasto con gli interessi economici del Paese.

⁸ Testo modificato dal DM 4 maggio 2001 (GU n.111 del 15.05.2001).

⁹ Testo modificato dal DM 4 maggio 2001 (GU n.111 del 15.05.2001).

¹⁰ Con DM 21 gennaio 1982 (in GU n.73 del 16.03.1982) viene così disposta la proroga a tempo indeterminato: Art.unico "La liberalizzazione del transito degli autotrasporti internazionali di merci sul territorio italiano attraverso i valichi di frontiera del Brennero, di Coccau (Tarvisio), di Gorizia (Casa Rossa) e di Ferneti provenienti o diretti all'imbarco nel porto di Trieste, adottata in via sperimentale e provvisoria con il decreto ministeriale 17 gennaio 1981, è confermata a tempo indeterminato."